

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

SEZIONE SECONDA TER – R.G. N. 638/2020

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

nell'interesse della Dottoressa **SARA VACCARO**, nata a Roma il 9.6.1962, CF. VCCSRA62H49H501S, residente in Anagni alla Via Peschiera n. 90, rappresentata e difesa dall'Avvocato Agnese Casillo del Foro di Roma (C.F. CSLGNS78H67F839C) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Tibullo n. 10 (pec agnesecasillo@ordineavvocatiroma.org, fax +390683394501 cui chiede di inviare le comunicazioni di rito) giusta procura alle liti depositata in uno al ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 638/2020

CONTRO

l'**AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore, quale legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via del Giorgione, 106, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

della Dottoressa **STEFANIA NASTA**, controinteressata, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio D'Agostino, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla Via Tirso n. 90, pec avvantoniodagostino@legalmail.it

PER L'ANNULLAMENTO

1. del verbale della Commissione d'esame del 26 novembre 2019 e della scheda di valutazione della ricorrente, in cui è riportato il voto di 64,51 alla stessa assegnato dalla Commissione (doc. n. 1);
2. del verbale della Commissione del 10 febbraio 2016 e del relativo allegato, in cui la Commissione ha individuato i criteri per la valutazione dei titoli (doc. n. 2);
3. del verbale della I Sottocommissione del 13 aprile 2016 e dell'allegata scheda di valutazione dei titoli della ricorrente (doc. n. 3);
4. della relazione datata 18 giugno 2019 predisposta dalla Commissione d'esame ai

sensi dell'articolo 11, comma 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 per giustificare il superamento del termine semestrale di conclusione della procedura concorsuale (doc. n. 4);

5. della nota del 26 novembre 2018 prot. n. 316054 con cui il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha chiesto al Presidente della Commissione di considerare concluso l'impegno dei componenti delle sotto-commissioni terminata la fase di valutazione dei titoli (doc. n. 5);

6. della correlata nota del 18 dicembre 2018 inviata dal Presidente della Commissione Dott. Saverio Felice Mannino al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Dott. Antonino Maggiore per il tramite del Direttore Centrale Risorse umane e organizzazione Dott. Aldo Polito avente ad oggetto *“concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto prot. n. 146687 del 29 ottobre 2010 – Commissione d'esame”* da cui si apprende che *“la Commissione d'esame che presiedo, a seguito della Sua comunicazione del 26 novembre scorso a me indirizzata, ha preso atto che, terminata la valutazione dei titoli dei candidati, l'Agenzia delle Entrate considera concluso l'impegno delle sottocommissioni nominate con atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 21521 dell'8 febbraio 2016. Restano pertanto a carico della presente Commissione le attività successive relative al concorsopubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, in primo luogo l'espletamento della prova orale”* (doc. n. 6);

7. dell'avviso del 12 giugno 2020, prot. n. 233095, di modifica dei membri della Commissione d'esame (doc. n. 7);

8. dell'avviso dell'8 luglio 2020, prot. n. 256962, di modifica della composizione della Commissione d'esame (doc. n. 8);

9. dell'avviso del 14 settembre 2020, prot. n. 303002 di ulteriore sostituzione di un membro della Commissione d'esame (doc. n. 9);

10. di tutti gli atti trasmessi dall'Agenzia delle entrate nelle date dell'8 e 22 febbraio 2021 in esito all'istanza di accesso della ricorrente, di quelli ancora non trasmessi dall'Agenzia in ottemperanza all'ordinanza di codesto TAR n. 14185 del 31.12.2020 e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorchè allo stato

attuale non conosciuto;

11. nonché infine, degli atti indicati nel ricorso notificato introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. 638/2020 pendente innanzi a Codesto Ecc.mo TAR cui espressamente si rinvia.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle entrate e della Commissione d'esame, della sussistenza e fondatezza delle ragioni dell'odierna ricorrente con conseguente diritto della stessa ad essere valutata secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso

FATTO

A. Premessi i fatti per come riassunti e documentati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, va in questa sede rilevato l'Agenzia delle entrate si è costituita in data 25.2.202 e che la controinteressata Dottoressa Stefania Nasta si è costituita in giudizio in data 28.2.2020 con memoria di mero stile.

B. In ottemperanza all'ordinanza emessa da codesto TAR n. 14185 del 31.12.2020 in merito alla piena fondatezza della istanza di accesso formulata dalla ricorrente il 29.11.2019 l'Agenzia delle entrate ha trasmesso soltanto in parte i documenti richiesti in data 8.2.2021 con integrazione successiva in data 22.02.2021, in entrambi i casi a seguito del pagamento da parte della Dottoressa Vaccaro dei diritti di copia.

C. A tutt'oggi l'Agenzia rifiuta di esibire e consentire la copia dei documenti relativi ai criteri stabiliti dalla Commissione per la valutazione della prova orale e della documentazione afferente il lavoro del Prof. Renato Ruffini, membro della Commissione esperto di *public management*, incaricato dall'Agenzia di definire una metodologia per la valutazione delle attitudini manageriali dei candidati, che pure erano stati chiesti dalla ricorrente e che l'adito TAR ha riconosciuto come spettanti ed ostensibili.

Tutto ciò premesso e considerato la Dottoressa Sara Vaccaro, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, con i presenti motivi aggiunti intende impugnare i documenti da 1 a 11 dell'elencazione in premessa sollevando le seguenti censure in punto di

DIRITTO

1. Sulle schede di valutazione dei candidati e sui criteri di valutazione da esse evincibili. Violazione dell'articolo 8 del bando per aver la Commissione attribuito alla valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziale un punteggio irrilevante ai fini del superamento del concorso. Eccesso di potere per sviamento. Violazione di legge in relazione l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Motivazione illogica, incongruente ed errata. Eccesso di potere per sviamento per aver deciso la Commissione di assegnare un punteggio rientrante nella valutazione complessiva anche per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere e dell'informatica, di cui doveva limitarsi ad accertare la conoscenza tramite esperti esterni.

L'articolo 8, punto 3, del bando di concorso oggetto del presente giudizio prevede espressamente che la prova selettiva si articoli in due fasi; la prima volta ad accertare le competenze acquisite e le capacità manageriali “... *mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali*” e la seconda consistente in un colloquio vertente su specifiche materie tecnico-giuridiche.

La prova selettiva è valutata complessivamente fino ad un massimo di cento punti e si considera superata se il candidato riporta una valutazione pari ad almeno settanta su cento (art. 8, punto 5, del bando).

Orbene, i criteri di valutazione delle due fasi della prova scelti dalla Commissione, come evincibili dalle schede di valutazione dei candidati rese disponibili dall'Agenzia, evidenziano come la valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali sia del tutto irrilevante ai fini del superamento della prova concorsuale.

Dalle predette schede per la valutazione della prova orale risulta infatti che la Commissione ha individuato con eccessiva discrezionalità ed in modo del tutto irrazionale i criteri per la valutazione dei candidati, assegnando rilevanza esclusiva alla seconda fase del colloquio, in cui sono poste le tre domande sulle materie tecnico-giuridiche. Infatti per tale fase è prevista una valutazione massima di 76 punti, laddove per superare la prova orale ne servono 70; dunque la sola conoscenza delle materie

oggetto della seconda parte della prova può risultare sufficiente a risultare vincitori del concorso, a tutto discapito delle competenze e attitudini dirigenziali, che invece avrebbero dovuto formare oggetto della prima fase del colloquio.

Per converso, nessuna rilevanza o quasi è stata attribuita alla prima fase del colloquio, per cui è prevista una valutazione massima di 20 punti, sicché, anche ottenendo il massimo nella valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle capacità manageriali (evento già di per sé poco probabile) il candidato avrebbe comunque dovuto riportare un voto ben superiore alla sufficienza nella seconda fase della prova (almeno 50 punti su 76), il che, come è evidente, annichilisce del tutto l'importanza e la rilevanza della prima fase del colloquio ai fini del superamento della prova complessiva, in violazione di quanto previsto dal bando.

L'effetto della ripartizione della valutazione sulle due prove secondo i criteri definiti dalla Commissione può portare a risultati aberranti, come ad esempio nel caso di un concorrente che la stessa Commissione abbia ritenuto del tutto sprovvisto di attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali o con attitudini ampiamente insufficienti, che riceva un punteggio complessivo superiore a settanta in virtù dell'elevata conoscenza tecnica delle materie oggetto di domanda nella seconda fase del colloquio (ovvero di una particolare fortuna nella selezione delle relative domande).

Né si tratta di un'ipotesi di scuola, atteso che ad esempio la candidata Usai Cristiana che ha sostenuto la prova il 26 novembre 2019 (stesso giorno della ricorrente *cf.* doc. n. 1), riportando una valutazione complessiva di 85,96, avrebbe superato comunque la prova anche senza alcuna valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. Sommando infatti i 67,46 punti della seconda fase ai 3,5 punti ottenuti per la conoscenza di inglese (2) ed informatica (1,5), la stessa avrebbe raggiunto il punteggio di 70,96 ($67,46+3,5=70,96$) non assumendo quindi alcuna rilevanza le attitudini manageriali ai fini del superamento del concorso.

A comprova della irrilevanza delle attitudini dirigenziali ai fini della valutazione complessiva si veda altresì il caso del candidato Urso Aldo Rosario, che ha sostenuto anch'egli la prova il 26 novembre 2019 (doc. n. 1) ed ha riportato un voto di insufficienza

nella valutazione delle attitudini dirigenziali, pari a 10 su 20, eppure gli è stato attribuito un punteggio complessivo di 70,46 che gli consente di essere tra i potenziali vincitori del concorso.

Risulta dunque dimostrato, sia in astratto sia con esempi concreti, che anche con una valutazione di inadeguatezza allo svolgimento delle funzioni dirigenziali effettuata dalla stessa Commissione è possibile risultare vincitori del concorso in questione e addirittura che si potrebbe risultare vincitori senza alcuna valutazione delle attitudini in questione: ciò dimostra inequivocabilmente l'illogicità dei criteri di valutazione scelti dalla Commissione (per altro mai resi conoscibili dall'Agenzia) e la loro totale illegittimità.

Peraltro, non è soltanto il bando ad imporre tale valutazione ma anche precise disposizioni di legge e regolamentari; in particolare l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 secondo cui: **“ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. [...]”**.

Nello stesso senso va il disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, laddove prescrive il contenuto della seconda prova scritta del concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale nei seguenti termini: “2. [...] L'altra prova, a contenuto pratico, è diretta ad accertare **l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso.**” Al riguardo è solo opportuno ricordare che nei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale tale prova ha lo stesso identico peso della prima prova tecnica ai fini del superamento del concorso.

Ancor più esplicito è poi il comma 3 del menzionato articolo 5 del d.P.R. n. 272 del 2004

laddove prescrive che: “3. **La prova orale** *consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e **mira ad accertare** la preparazione e la professionalità del candidato, nonché **l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali.**”.*

D'altronde le ragioni sottese alla indefettibile verifica delle attitudini dirigenziali dei candidati è rinvenibile nella natura stessa delle funzioni dirigenziali, che non hanno carattere spiccatamente giuridico, quanto piuttosto manageriale (si veda al riguardo l'art. 17 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001).

Né può sottacersi che, in base alle chiare disposizioni del bando, la Commissione, avvalendosi di esperti esterni, avrebbe dovuto accertare, nell'ambito della prova orale, “[...] *la conoscenza della lingua inglese o di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea e della capacità di utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.*” Si tratta, all'evidenza di una valutazione della sola conoscenza di una lingua straniera e dell'informatica applicata, dunque di un giudizio con esito mutualmente esclusivo, o e se si preferisce di tipo Sì/No, che non dovrebbe entrare nel punteggio finale. E invece, come si evince dalle schede dei candidati, la Commissione ha deciso di attribuire a tale valutazione un punteggio massimo di 2 punti per ciascun ambito, per un totale di 4 punti che vanno ad “annacquare” ulteriormente la rilevanza della prima fase di valutazione.

Anche in questo caso alcuni esempi concreti possono aiutare a comprendere l'errore logico in cui è incorsa la Commissione. Ad esempio i Candidati Turco Pietro e Turrisi Cosimo, chiamati a sostenere la prova il 25 novembre 2019 (doc. n. 10), hanno ricevuto una valutazione complessiva pari rispettivamente a 73,1 e 71,6 e dunque hanno superato la soglia per risultare vincitori pari a 70, ma il superamento è dovuto soltanto ai voti ricevuti per la conoscenza di inglese e informatica, pari rispettivamente a 4 punti e 3,5 punti, senza i quali si sarebbero attestati a 69,1 e 68,1, dunque al di sotto della soglia per risultare vincitori.

Anche la candidata Sidoti Maria Rosaria, la quale ha sostenuto l'esame il 26 novembre 2019 come la ricorrente, senza i 4 punti assegnati per inglese e informatica, si fermerebbe ad una valutazione di 69, dunque al di sotto dell'idoneità (per di più con una valutazione di soli 12 su 20 del percorso professionale).

Non solo! In base al criterio utilizzato potrebbe risultare vincitore del concorso anche un candidato con conoscenze che l'esperto reputi insufficienti (assegnando nella relativa scheda soltanto 0,5 punti), laddove in una valutazione mutualmente esclusiva l'esito "No" impedisce il passaggio della prova.

Non si tratta anche in questo caso di una ipotesi di scuola: il candidato Tonarelli Maurizio, chiamato a sostenere l'esame il 13 novembre 2020 (doc. 11), raggiunge difatti il punteggio di 70.24 soltanto in virtù dei due punti racimolati grazie alla valutazione della conoscenza di inglese ed informatica, senza i quali si sarebbe attestato a 68,24 (sotto la soglia minima), tuttavia lo stesso candidato ha riportato una valutazione di "inadeguato", con 0,5 punti, alla prova in inglese e come lui anche il candidato Valente Stefano, il quale il 27 novembre 2019 (doc. 12), da un lato ha superato la prova con 70,16 solo grazie ai due punti assegnati da inglese ed informatica, ma dall'altro ha ricevuto una valutazione di non adeguato in inglese.

Infine, l'assurdo massimo si raggiunge considerando che l'unico aspetto della prova per cui è espresso un giudizio verbale, seppur sintetico, che consente ai candidati di comprendere effettivamente le motivazioni della valutazione ricevuta è quello relativo alla lingua ed all'informatica (si vedano ad esempio le schede dei candidati Turco Pietro e Sidoti Mari Rosaria), mentre per tutti gli altri aspetti la Commissione si limita a formalizzare un voto numerico (per altro unico per le tre domande, sic!).

La scelta della Commissione, dunque, di relegare in secondo piano, fino a svilarla del tutto, la verifica dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, chiaramente evincibile dalle schede di valutazione dei candidati, risulta violativa delle disposizioni del bando, assolutamente disancorata da ogni criterio logico, irrazionale, contraria alle precise disposizioni normative e regolamentari che disciplinano l'accesso alla qualifica dirigenziale, nonché priva di qualsivoglia motivazione o ragionevole giustificazione.

Ne discende che tutti i conseguenti provvedimenti adottati dalla Commissione, ed in particolare le valutazioni dei candidati, risultano viziati da eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per manifesta illogicità ed irrazionalità, eccesso di potere per violazione delle precise disposizioni del bando, violazione di legge, eccesso di potere per contrarietà al principio secondo cui alla qualifica dirigenziale si può accedere soltanto previa verifica dell'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali.

2. Mancata valutazione delle attitudini manageriali. Mancata formulazione di domande tecniche, mancata applicazione della metodologia asseritamente elaborata da un esperto esterno per la valutazione delle attitudini dirigenziali. Eccesso di potere per impossibilità di ricostruire l'iter logico alla base della valutazione e di verificare quanto riferito dal candidato in sede di esame. Nullità per difetto assoluto di motivazione. Motivazione incongrua, non intellegibile, apparente. Eccesso di potere per sviamento per aver la Commissione valutato in modo arbitrario l'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Sempre con riferimento alle modalità di svolgimento della prova orale, ed in particolare della prima fase del colloquio, dall'esame delle schede di valutazione dei candidati esaminati risulta confermato quanto sostenuto nel ricorso, ossia che le attitudini e qualità manageriali non sono valutate in base a domande specifiche o di approfondimento, ma sulla scorta della sola esposizione del proprio percorso professionale da parte del candidato, dunque non in applicazione della fantomatica metodologia tecnica commissionata al Prof. Renato Ruffini.

Per tutti i candidati, infatti, è riportata esclusivamente la seguente dizione: *“Il candidato espone il proprio percorso formativo e professionale, secondo quanto previsto al punto 8.3 del bando”* e non sono verbalizzate domande o interventi della Commissione.

Non si vede però come, in base alla esposizione del candidato, la Commissione possa averne valutato: “COMPETENZE REALIZZATIVE”, “COMPETENZE RELAZIONALI” e “CAPACITÀ GESTIONE RESPONSABILITÀ” (così nel testo delle schede), attribuendo a ciascuna di tali voci un punteggio numerico.

Al riguardo occorre ricordare che i *curricula* dei candidati di cui dispone la Commissione

risalgono ad oltre dieci anni prima dell'espletamento della prova e, dunque, sono di per sé poco significativi ai fini della valutazione in questione.

Inoltre, in assenza di domande tecniche e di verbalizzazione di quanto esposto dal candidato, di fatto non esistono elementi di riscontro della valutazione effettuata né della veridicità di quanto riferito in sede di esame.

Non è dunque possibile in alcun modo ricostruire l'*iter* logico che ha portato alla valutazione delle attitudini del candidato allo svolgimento delle funzioni dirigenziali né è possibile ricostruire su quali elementi la Commissione fondi la propria valutazione, quali criteri abbia seguito e come abbia potuto apprezzare i tre elementi oggetto di valutazione sulla base della mera esposizione del percorso formativo e professionale effettuata dallo stesso candidato.

Per di più, non essendo stata verbalizzato né registrato quanto esposto dal candidato, non è nemmeno possibile verificare se questi abbia esposto correttamente e fedelmente il proprio percorso e le pregresse esperienze professionali.

Che si tratti di una valutazione stereotipata, effettuata in modo arbitrario, disancorata dunque da elementi oggettivi e priva di qualsivoglia riscontro, risulta confermato dalla circostanza che per la quasi totalità dei candidati esaminati alle voci "COMPETENZE RELAZIONALI" e "CAPACITÀ GESTIONE RESPONSABILITÀ" è riportato lo stesso punteggio, il che dimostra in maniera inequivocabile come la Commissione decida "a tavolino" il punteggio totale da attribuire alla prima fase del colloquio e poi lo stesso venga suddiviso sulle tre voci di valutazione in base al rispettivo peso. È evidente, infatti che le tre voci non sono valutate singolarmente ma in funzione del punteggio complessivo pre-determinato dalla Commissione stessa, con inversione del presunto *iter* (il)logico seguito.

Anche il confronto tra le valutazioni ricevute dai diversi candidati corrobora la natura del tutto arbitraria della valutazione. Ad esempio la candidata Usai Cristiana, che ha sostenuto l'esame lo stesso giorno della ricorrente, ha ricevuto una valutazione di 15 punti, superiore a quella di 14 della ricorrente, benché le sue pregresse esperienze professionali relative alla gestione ed al coordinamento di Uffici complessi per numero

di dipendenti e competenze siano decisamente inferiori alla ricorrente.

La candidata Usai, infatti, alla data della prova, aveva diretto per circa tre anni, soltanto un Ufficio della Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso (poi transitato nella Divisione Contribuenti nel 2018), a cui risultavano assegnati una decina di dipendenti, in virtù di una posizione organizzativa temporanea, mentre l'esperienza professionale della ricorrente di guida di uffici è ben più ampia, risalente nel tempo e articolata, avendo la stessa diretto per quasi tre lustri strutture territoriali complesse e con numerosi addetti (si veda il c.v. allegato al ricorso).

Ne consegue che l'intero percorso valutativo dei candidati e le relative schede risultano affetti da insanabile nullità per difetto assoluto di motivazione. Inoltre la mancanza di specifici quesiti, l'impossibilità di ricostruire l'*iter* argomentativo seguito per giungere all'attribuzione del punteggio numerico, l'esercizio di pura discrezionalità nella valutazione, la totale assenza di riscontri sia per ciò che concerne le affermazioni del candidato sia per ciò che concerne eventuali interventi della Commissione rendono l'operato di quest'ultima viziato da eccesso di potere per sviamento.

3. Sui criteri di valutazione della seconda fase della prova orale. Eccesso di potere per sviamento, impossibilità di ricostruire la valutazione eseguita rispetto alle domande formulate ed alle risposte ricevute a causa dell'accorpamento dei giudizi per le tre domande tecniche. Difetto assoluto di motivazione. Motivazione incongrua, non intellegibile. Eccesso di potere per sviamento.

L'Agenzia delle entrate non ha inteso rendere disponibili i verbali della Commissione in cui sono stati fissati i criteri di valutazione della seconda fase della prova orale. Tuttavia, anche ove tali verbali esistessero e fossero adeguatamente specifici e dettagliati, per come è stata realizzata in concreto la valutazione e per come sono strutturate le relative schede risulterebbe comunque impossibile risalire all'*iter* logico seguito nella valutazione della seconda fase del colloquio, incentrate su tre quesiti nelle materie tecnico-giuridiche indicate al punto 8.3 del bando.

Difatti, esaminando le schede di valutazione emerge come la Commissione, dopo aver riportato il testo delle tre domande formulate, valuti i quattro elementi che compongono

il giudizio (“Correttezza della risposta”, “Completezza delle argomentazioni”, “Capacità di approfondimento ed elaborazione” e “Chiarezza espositiva”) in maniera cumulativa per le tre domande poste, esponendo il voto complessivo per ciascuna delle quattro voci, ma non per ciascuna delle domande né per ciascuna materia (un po' come se nel concorso per magistrati ordinari la commissione esprimesse un voto unico per tutte le materie oggetto della prova orale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 o come se ai quadri di fine anno delle scuole superiori fosse esposto soltanto il voto medio dell'alunno e non il voto delle singole materie...).

Tale *modus operandi* rende di fatto impossibile ricostruire *ex post* il giudizio eseguito e la verifica per il candidato della valutazione riportata sulle singole domande nonché il peso relativo attribuito a ciascuna di esse.

In particolare per le voci **“Correttezza della risposta”**, **“Completezza delle argomentazioni”**, **“Capacità di approfondimento ed elaborazione”** il voto unico per tre domande su tre argomenti diversi è logicamente scorretto perché non consente di comprendere la valutazione riportata per ciascuna delle domande poste. In altri termini un candidato può aver risposto correttamente alla domanda di diritto tributario ed a quella di diritto amministrativo, ma non a quella di scienza delle finanze, oppure aver risposto completamente alla domanda attinente all'amministrazione delle risorse materiali ma non alle altre, oppure ancora aver dimostrato capacità di approfondimento soltanto in diritto tributario e così via. Tuttavia il voto unico non consente in alcun modo di ricostruire la valutazione effettuata dalla Commissione circa la risposta alle singole domande e per singola materia.

Peraltro, essendo previsto un voto complessivo di 76 punti su 3 quesiti ad almeno una delle tre domande deve essere attribuito un peso maggiore delle altre, perché 76 non è divisibile per 3, ma anche questo aspetto non è evincibile dal verbale o dalla scheda di valutazione.

L'espressione di un unico punteggio numerico complessivo, non per singola domanda o materia, non consente affatto di ricostruire l'*iter* logico seguito dalla Commissione nella valutazione della seconda prova, né al candidato di comprendere su quali argomenti e per

quali aspetti sarebbe stato necessario un maggior approfondimento o maggior precisione. Le domande vertono infatti su materie varie e, come può evincersi dalla loro lettura, sono formulate ad un livello di approfondimento ben differente, molto specifico per il diritto tributario ed in genere per le materie attinenti direttamente alla gestione degli uffici dell'Agenzia, ben più ampio e generico sugli altri argomenti.

Occorre inoltre considerare che il concorso in esame è un concorso per titoli ed esame orale, non sono dunque previste prove scritte della cui correzione viene lasciata traccia sugli elaborati, e per le quali, anche in presenza di un voto numerico è possibile verificare *ex post*, tramite l'elaborato, le correzioni della Commissione e la rispondenza del voto rispetto ai criteri predefiniti. Solo per i concorsi con prova scritta vale, infatti, l'insegnamento costante della giurisprudenza amministrativa circa la sufficienza del voto numerico perché tramite il confronto tra prova scritta, punteggio e criteri di correzione predeterminati è possibile ricostruire l'*ter* logico seguito dalla Commissione e dunque la motivazione a base del giudizio di idoneità o inidoneità.

Al contrario, in presenza della sola prova orale, di cui non sono verbalizzate né registrate le risposte fornite dal candidato, l'obbligo di motivazione, per dirsi correttamente assolto tramite punteggio numerico, dovrebbe riportare quantomeno la valutazione per ciascuna delle domande poste e sui singoli aspetti oggetto di valutazione, essendo impossibile altrimenti ricostruire l'andamento ed il risultato della prova tramite la mera attribuzione di un voto sintetico complessivo per tre domande.

Così articolato il voto numerico non rappresenta, dunque, una valida modalità di espressione della motivazione perché non consente in alcun modo di ricostruire su quali materie e per quali profili del giudizio la Commissione abbia valutato l'idoneità o la non idoneità della risposta fornita.

Anche sotto questo aspetto, dunque, l'operato della Commissione risulta illegittimo e tutte le schede di valutazione viziate per difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere per sviamento determinato dall'inidoneità del metodo di valutazione seguito a ricostruire l'*ter* logico da cui deriva la valutazione espressa.

4. Sulla nota del 26 novembre 2018 del Direttore dell'Agenzia delle entrate con cui

si chiede al Presidente di considerare concluso il lavoro delle sotto-commissioni e sulla correlata risposta del Presidente del 18 dicembre. Incompetenza. Violazione di legge in relazione agli articoli 9 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497. Eccesso di potere per sviamento e per consapevole e volontaria violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti. Difetto assoluto di motivazione. Motivazione irragionevole, contraddittoria e incongrua rispetto alle circostanze di fatto.

La vicenda relativa all'operato delle sotto-commissioni, come ricostruibile dalla combinazione della nota del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 316054 del 26 novembre 2018 e della conseguente risposta del Presidente della Commissione del 18 dicembre 2018 dimostra in maniera inequivocabile come la patologica dilatazione delle tempistiche di espletamento della prova selettiva sia frutto di una precisa scelta, non dell'ineluttabile susseguirsi delle circostanze.

In primo luogo la nota del Direttore risulta viziata per incompetenza; non spetta, infatti, al Direttore dell'Agenzia dirigere e organizzare le attività della Commissione d'esame e delle sotto-commissioni una volta che le abbia nominate. La Commissione è, infatti, un organo tecnico dell'amministrazione a cui deve essere riconosciuta massima autonomia organizzativa e di giudizio; la direzione dei lavori delle commissioni e delle sotto-commissioni spetta poi in via esclusiva al Presidente, solo questi può, in piena autonomia e terzietà rispetto all'Amministrazione che lo ha nominato, organizzare e ripartire il lavoro e stabilire se e quando considerarne conclusi i lavori.

In questo caso, invece, il Presidente è stato esautorato dei suoi poteri organizzativi e "gentilmente costretto" ad adeguarsi alla "richiesta" del Direttore dell'Agenzia pochi giorni prima dell'avvio della prova orale.

Di lì a poco poi la composizione della Commissione sarebbe cambiata, difatti, con provvedimento del 18 gennaio 2019, prot. n. 13282 (allegato al ricorso) sono stati sostituiti due membri supplenti; uno di essi (la dottoressa Alessio) è stato successivamente "promosso" a membro effettivo.

Quali siano allora le vere ragioni sottese alla scelta di procedere alla fase degli esami orali con un'unica Commissione attiva, ben consapevoli che così facendo tale fase sarebbe

durata almeno due anni, nonostante la carenza cronica di dirigenti in Agenzia, non è dato sapere. È però certo che il Presidente abbia accettato di buon grado, senza muovere eccezione alcuna e senza rivendicare la propria autonomia alla richiesta di fare a meno delle sotto-commissioni, che avrebbero certamente consentito di chiudere il concorso nel termine di sei mesi.

La citata nota del Direttore dell'Agenzia delle entrate e la risposta del Presidente della Commissione risultano dunque viziate per incompetenza, nonché per difetto di motivazione, motivazione irragionevole, contraddittoria e incongruente rispetto alle circostanze di fatto nonché frutto di travisamento dalla situazione concreta dell'Agenzia. Tali vizi hanno determinato un'eccessiva ed ingiustificata dilatazione dei tempi della procedura concorsuale con conseguente enorme disparità di trattamento tra i concorrenti, chiamati a sostenere la prova concorsuale ad oltre due anni di distanza gli uni dagli altri. Inoltre, con la suddetta nota il Direttore dell'Agenzia, terminata la fase di valutazione dei titoli dei candidati, chiede al Presidente di considerare concluso l'impiego dei componenti delle sotto-commissioni; a motivazione di tale richiesta viene indicata la necessità per l'Agenzia delle entrate di *“espletare diverse procedure selettive”* genericamente individuate quali *“... alcune per l'attribuzione di Posizioni Organizzative, due procedure selettive per dirigenti di seconda fascia ed un concorso per la selezione di 510 funzionari, per il quale sono pervenute oltre 90000 candidature”* che avrebbero comportato il potenziale impiego nelle relative commissioni d'esame di molti dirigenti di vertice dell'Agenzia, già nominati membri delle sotto-commissioni.

Tale motivazione appare del tutto irragionevole e disancorata dalla realtà amministrativa dell'Agenzia. In primo luogo si palesa la scelta di *“rallentare”* fortissimamente un concorso per cui alla data 26 novembre 2018 erano già passati oltre otto anni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e, dunque, ben più vecchio degli altri, appena banditi o ancora da bandire.

In secondo luogo non si tiene conto che la massima carenza di personale nei ruoli dell'Agenzia si registra proprio per i dirigenti di seconda fascia, su 465 posizioni previste in organico, infatti, sono coperte circa un quarto (circa 130) e dunque se c'era e c'è un

concorso che avrebbe dovuto avere la precedenza sugli altri è proprio questo, non quelli ben più recenti (o ancora nemmeno banditi)!

Per di più, come affermato nella relazione sul superamento del termine semestrale di conclusione della procedura concorsuale inviata alla Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione dell'Agenzia e per conoscenza al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il lavoro di esame dei titoli si era già concluso nel mese di giugno 2016 e, dunque, più di due anni prima della richiesta del Direttore dell'Agenzia.

Si aggiunga che le Commissioni per il concorso a 510 funzionari sono state nominate soltanto con nota del 12 settembre 2019, prot. n. 691674, dunque quasi un anno dopo la richiesta (il diktat) del Direttore dell'Agenzia e quando, grazie al lavoro delle sotto-commissioni, il concorso per cui è causa si sarebbe potuto già concludere, mentre per l'altro concorso per dirigenti la Commissione è stata nominata il 30 settembre 2019, con nota prot. n. 707624 e ne fa parte un solo membro delle sotto-commissioni (la dottoressa Paola Muratori, oggi in quiescenza). Le procedure per l'attribuzione delle posizioni organizzative infine hanno richiesto un impegno sporadico e temporalmente molto limitato dei dirigenti di vertice dell'agenzia che erano componenti delle sotto-commissioni.

La motivazione addotta dal Direttore nella propria nota, dunque, risulta palesemente priva di qualsiasi riscontro fattuale ed illogica.

La citata nota del Direttore dell'Agenzia delle entrate e la risposta del Presidente della Commissione risultano dunque viziate per incompetenza, nonché per difetto di motivazione, motivazione irragionevole, contraddittoria e incongruente rispetto alle circostanze di fatto nonché frutto di travisamento dalla situazione concreta dell'Agenzia. Tali vizi hanno determinato un'eccessiva ed ingiustificata dilatazione dei tempi della procedura concorsuale, durata ben undici anni, di cui oltre due per la sola prova orale, con conseguente enorme disparità di trattamento tra i concorrenti, chiamati a sostenere la prova concorsuale ad oltre due anni di distanza gli uni dagli altri.

5. Violazione di legge in relazione all'articolo 9, comma 5, e 10 del d.P.R. 9 maggio 1994,

n. 487 per aver sostituito i componenti della Commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove. Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti.

Sotto un diverso profilo l'anomala dilatazione dei tempi della procedura concorsuale, come evidenziato non imputabile all'emergenza epidemiologia ma frutto di precise scelte gestionali dell'Agenzia, ha comportato la totale instabilità della Commissione d'esame, che ha cambiato composizione ben sette volte dalla sua nomina e ben cinque volte dall'inizio delle prove orali.

1) Nella sua composizione originaria la Commissione era così formata (provvedimento dell'8 gennaio 2016, prot. n. 2270/2016):

Presidente: Dott. Saverio Felice Mannino Presidente Supplente: Avv. Antonio Tallarida.

Membro: Dott.ssa Matilde Farina Membro supplente: Dott.ssa Alberta De Sensi.

Membro: Dott. Oreste Saccone Membro supplente: Dott. Roberto Egidi.

2) Con provvedimento del 2 febbraio 2016, prot. n. 18483 la dott.ssa De Sensi è stata sostituita con la Dott.ssa Gabriella Alemanno.

3) A pochi giorni dall'avvio delle prove orali la Commissione mutava ulteriormente. Con provvedimento del 18 gennaio 2019, prot. n. 13282/2019, il dott. Aldo Fiale era nominato Presidente supplente (in sostituzione dell'Avv. Tallarida) e la dott.ssa Alemanno era sostituita con la dott.ssa Giovanna Alessio.

La Commissione esaminatrice che dà avvio alle sedute d'esame è, dunque, profondamente diversa da quella che ha condotto la valutazione dei titoli, determinando così una patente diastasi tra le due fasi concorsuali tale da inficiare la validità della procedura concorsuale.

L'abnorme lievitazione dei tempi della prova orale ha comportato che, nel corso di svolgimento di tale prova, la Commissione abbia cambiato composizione per altre cinque volte!

4) Nel provvedimento del 19 marzo 2019, prot. n. 63913, dunque con le sedute d'esame già in corso, sotto le mentite spoglie di un riepilogo della composizione della Commissione, è stata celata una sostanziale ulteriore modifica. Difatti, mentre con l'originario provvedimento di nomina per ogni membro era correttamente indicato il proprio supplente, tale criterio viene stravolto ed i supplenti (dott.ssa Giovanna Alessio e Dott. Roberto Egidi)

sono indicati genericamente come *Componenti supplenti*"; tale modifica non sarà di poco conto per il prosieguo del concorso.

La dott.ssa Alessio, infatti, inizialmente supplente della sola dott.ssa Matilde Farina (unico dirigente esterno all'Agenzia delle entrate a far parte della Commissione) diviene genericamente un "Membro supplente" così da poter sostituire in caso di grave e documentato impedimento anche il Dott. Oreste Saccone.

In questa composizione la Commissione va avanti per circa un anno, ossia fino alla sospensione del 23 febbraio 2020.

5) Poco prima della ripresa dei lavori, infatti, il Dott. Saccone rassegnava le proprie dimissioni ed il 12 giugno 2020, con provvedimento prot. n. 233095/2020, veniva sostituito dalla dott.ssa Alessio (come detto in origine supplente della sola dott.ssa Farina); inoltre, in sostituzione della supplente dott.ssa Alessio, era nominato il dott. Aldo De Luca. Qui si evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità atteso che un membro supplente (peraltro di un titolare individuato) non può diventare titolare, ma soltanto "*... intervenire nelle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi*" (così art. 9, comma 5, del d.P.R. n. 487 del 1994), sicché la dott.ssa Alessio avrebbe potuto continuare ad intervenire soltanto in sostituzione della Dott.ssa Farina (di cui era sostituta designata) e non diventare membro effettivo durante lo svolgimento del concorso.

6) Ma le sostituzioni non finiscono qui. Il dott. De Luca, infatti, rassegnava a sua volta le dimissioni e con provvedimento dell'8 luglio 2020, prot. n. 256962 era sostituito con il Prof. Gianfranco Ferranti. Anche questa nomina presenta profili di illegittimità poiché dà luogo ad una modifica qualitativa della composizione della Commissione, in cui entra per la prima volta un professore, in sostituzione di un dirigente di prima fascia dell'Agenzia in quiescenza, con evidenti ripercussioni sull'omogeneità dei criteri di giudizio.

7) Ancora, recentissimamente, con provvedimento del 14 settembre 2020, prot. n. 303002 il dott. Egidi (originario supplente del dott. Saccone) viene sostituito dal dott. Antonino Di Geronimo, dirigente di prima fascia dell'Agenzia in attività.

Sul sito dell'Agenzia è inoltre possibile contare circa venti provvedimenti di integrazione della Commissione con membri esterni per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e

informatiche.

Per di più, la dottoressa Matilde Farina risulta essere in pensione ma continua a far parte della Commissione in assenza di un provvedimento di conferma da parte dell’Agenzia, in aperta violazione dell’articolo 10 del d.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui: “*1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolve per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma dell’amministrazione.*”.

Di fatto, l’unico membro mai sostituito della Commissione originaria è il Presidente e dall’inizio delle sedute d’esame si sono avvicendati nove diversi membri, con qualifiche e specializzazioni differenti.

Al riguardo occorre soltanto considerare che una volta avviate le prove non è più consentito modificare la composizione della Commissione d’esame, tanto si desume chiaramente dal dato letterale dell’articolo 9, comma 5, del d.P.R. n. 487 del 1994, in cui si legge “***possono essere nominati in via definitiva i supplenti, tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione.***” Il Legislatore, dunque, si è premurato di specificare in primo luogo che la nomina dei supplenti deve essere effettuata IN VIA DEFINITIVA sicché la Commissione non può successivamente variare (nessun altro senso logico può essere attribuito alla locuzione in via definitiva) ed in secondo luogo che i supplenti devono essere specificamente individuati rispetto al presidente ed ai singoli componenti e quindi non genericamente.

I provvedimenti di modifica della Commissione elencati in precedenza invece violano apertamente entrambe le condizioni indicate dal Legislatore, conducendo ad un’evidente disparità di trattamento dei concorrenti.

Difatti la nomina di componenti di provenienza e *background* molto diversi rispetto a quelli originari ha portato a profonde disomogeneità nei criteri di valutazione e nelle stesse modalità di svolgimento dalla prova orale, con violazione del principio di parità di trattamento dei concorrenti, nonché della regola dell’unicità della commissione e della sua immodificabilità durante lo svolgimento delle prove concorsuali, con sola possibilità di intervento dei sostituti, nominati *ab origine*, in caso di documentati gravi impedimenti dei titolari.

In ogni caso, le modifiche intervenute, per lo più determinate da cause di incompatibilità sorte

successivamente all'avvio della procedura concorsuale, sono imputabili all'insana scelta dell'Amministrazione di non chiudere in tempi ragionevoli la procedura concorsuale, portando ad una dilatazione più che patologica della prova orale; al contrario l'Agenzia avrebbe dovuto prendere atto dell'impossibilità di procedere della Commissione che aveva dato avvio alla fase orale e scioglierla.

La disparità di trattamento risulterà altresì evidente dal confronto degli esiti delle sedute d'esame in relazione alle diverse composizioni della Commissione, atteso che, soprattutto più di recente, si è assistito ad un incremento notevolmente della percentuale di promossi rispetto ai candidati che hanno sostenuto la prova. Su tale aspetto, ben noto a tutti i concorrenti e pubblicizzato nei forum dedicati a questo concorso, si chiede che l'Agenzia depositi una relazione in cui sono riportati per ciascuna seduta il numero di presenti e quello dei promossi, atteso che si è certi che la percentuale di promossi, a partire da luglio 2020 è raddoppiata o quasi, e tale raddoppio non dipende affatto dal trascorrere del tempo, poiché il concorso a luglio 2020 risultava avviato da oltre un anno e sei mesi.

Ove risulti comprovato che la Commissione da luglio 2020 ha iniziato ad adottare criteri diversi e più favorevoli ai concorrenti nella valutazione della prova orale si chiede, inoltre, che codesto TAR dichiari il voto ottenuto dalla Dottoressa Vaccaro, pari a 64,51 e dunque molto prossimo al minimo per considerare superata la prova orale, pari a 70,00, equivalente al voto minimo necessario ad essere utilmente inserita in graduatoria tra i vincitori.

6. Sulla relazione circa le ragioni che non consentono il rispetto del termine semestrale di conclusione del concorso, predisposta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. n. 487 del 1994. Difetto assoluto di motivazione. Motivazione incongrua, omissiva e non conseguente. Eccesso di potere per violazione consapevole dei principi di celerità di espletamento delle procedure concorsuali e di parità di trattamento tra i concorrenti.

La relazione del 19 giugno 2019 (non protocollata) con cui la Commissione, ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, ha giustificato all'Agenzia ed al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le ragioni dell'inosservanza del termine semestrale di conclusione della procedura concorsuale è affetta

da motivazione contraddittoria, illogica e tautologica.

Dopo un lungo *excursus* sulle vicende giudiziali del concorso, che a nulla rilevano per il calcolo del termine semestrale non essendo mai state avviate le prove orali prima del 18 gennaio 2019, l'unica motivazione addotta per giustificare l'impossibilità di concludere il concorso entro sei mesi dall'avvio della prova orale è l'elevato numero di candidati da esaminare (8.362), una motivazione talmente ovvia da superare il concetto stesso di lapalissiano (più sono i concorrenti da esaminare, più è il tempo necessario ad esaminarli...).

È, inoltre, singolare che una Commissione chiamata a valutare l'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali dei candidati non indichi alcuna concreta misura per ovviare alla dilatazione patologica delle tempistiche concorsuali e si limiti ad effettuare una programmazione dei lavori che nella stessa relazione è definita "utopica". Ancora, nella relazione non sono indicate le ragioni della scelta di non far operare le sotto-commissioni nell'esame dei candidati, perché evidentemente il Dipartimento della Funzione pubblica avrebbe potuto rilevare la totale inconsistenza di tali ragioni.

La relazione reca la data del 18 giugno 2019, quando erano dunque già decorsi i sei mesi dall'inizio delle prove, benché fosse fin da subito evidente che era impossibile con una sola Commissione attiva concludere la procedura concorsuale in sei mesi; inoltre, la relazione non è indirizzata "*...all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso*" come prescritto dall'articolo 11, comma 5, del d.P.R. n. 487 del 1994, ma ad una specifica direzione centrale di tale amministrazione e non risulta protocollata. Si chiede, dunque, che questo TAR valuti l'opportunità di ordinare all'Agenzia di depositare la relazione pervenuta e protocollata onde accertarne la data certa di redazione.

Ad ogni modo, nella relazione in questione si afferma che la Commissione ha appurato di poter convocare fino ad un massimo di 30 candidati a seduta per 3 sedute alla settimana; come detto, i candidati da esaminare sono 8.362 numero che diviso 30, porta a 279 sedute necessarie a concludere la prova orale. Orbene 279 sedute ripartite su 6 organi esaminanti (una Commissione e cinque sotto-commissioni) porta a 47 sedute necessarie per

concludere la procedura concorsuale, numero che, a sua volta ripartito per 3 giorni alla settimana porta a 16 settimane (meno di quattro mesi!) il termine per completare lo svolgimento della prova orale.

Dalle stesse affermazioni della Commissione è dimostrata, dunque, l'illogicità della scelta di considerare concluso il lavoro delle sotto-commissioni con l'esame dei titoli, atteso che con le sotto-commissioni attive si sarebbe potuto concludere l'esame dei candidati in meno di quattro mesi, peraltro con sedute d'esame in soli tre giorni lavorativi su cinque! La relazione in questione risulta dunque affetta da nullità per difetto assoluto di motivazione, ovvero illegittima per carenza di motivazione dovuta ad illogicità, incongruenza tra le affermazioni in punto di fatto e la ricostruzione delle conseguenze giuridiche nonché omissiva circa le ragioni di revoca delle sotto-commissioni. Difettano nella motivazione indicazioni concrete sia circa le reali ragioni dello sfioramento del termine, da ricercarsi nella scelta scellerata di revocare le sotto-commissioni quando queste si sarebbero rilevate più utili al regolare espletamento del concorso, sia circa le concrete misure adottate per restringere i tempi della procedura. La relazione risulta infine serotina, affetta da motivazione postuma e, per stessa ammissione della Commissione, "utopica".

Ancora una volta l'illegittimità di tale relazione riverbera i propri negativi effetti sull'intera procedura concorsuale risultandone irrimediabilmente compromessi i principi di celerità di espletamento delle procedure concorsuali e di parità di trattamento tra i concorrenti a loro volta espressione dei più generali principi di imparzialità e buon andamento.

7. Sui criteri individuati per la valutazione dei titoli. Valutazione illogica, eccessivamente stringente al fine di rendere irrilevante il concorso dei titoli nella valutazione complessiva del candidato. Eccesso di potere per sviamento. Indebita trasformazione di un concorso per titoli ed esame in un concorso per esame. Eccesso di potere per travisamento degli articoli 7 e 10 del bando. Definizione abusiva ed illogica degli aspetti rilevanti ai fini del "Giudizio globale sul profilo culturale e professionale" dei candidati. Difetto assoluto di motivazione; motivazione incongrua

e illogica. Eccesso di potere per evidente disparità di trattamento da parte delle Sottocommissioni nella valutazione dei titoli.

I criteri individuati dalla Commissione nella seduta del 10 febbraio 2016 per la valutazione dei titoli risultano del tutto illogici, contrari al disposto dell'articolo 7 del bando, e tali da mutare la natura stessa del concorso, da concorso per titoli ed esame a concorso per solo esame.

L'articolo 7 del bando prevede che: “*Art. 7 Valutazione dei titoli*

1. La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100.

2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:

a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti;

b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti;

c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti;

d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 10 punti;

e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 15 punti;

f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti.”

L'articolo 10 prevede, inoltre, che la valutazione sia espressa in duecentesimi e determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova orale.

Come è agevolmente intellegibile dalla piana lettura dell'articolo 7 nel bando sono fissati **i punteggi massimi** da attribuire ai titoli, stabilendo altresì che la valutazione sia espressa in duecentesimi, tuttavia la Commissione ha autonomamente fissato criteri di valutazione

insensatamente bassi e tali per cui risulta oggettivamente impossibile raggiungere il massimo in tutte le categorie prese in considerazione.

Qualche esempio aiuta a chiarire il concetto; relativamente ai titoli accademici e di studio il punteggio massimo previsto dal bando è di 20 punti, nell'allegato al verbale del 16 febbraio 2016 viene previsto che per ciascun diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica, oltre alla prima necessaria per accedere al concorso, in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia, sia attribuito un punto (e si badi si tratta del titolo a cui è assegnato il punteggio massimo rispetto agli altri presi in considerazione), dunque per ottenere il massimo del punteggio per i titoli accademici e di studio occorrerebbe aver conseguito 20 lauree vecchio ordinamento, oltre a quella necessaria per accedere al concorso (con una media di quattro anni per corso di laurea, il candidato dovrebbe avere non meno di 102 anni...). In alternativa, sempre per raggiungere i 20 punti sarebbe necessario aver frequentato oltre 26 master universitari di II livello.

Analogamente per ottenere il massimo dei titoli di servizio (30 punti) occorrerebbe aver svolto in precedenza incarichi di direzione e gestione degli uffici per 60 anni (punteggio previsto 0,5 per anno) sempre considerando la tipologia per cui è previsto il punteggio maggiore; per le "*pubblicazioni scientifiche ed accademiche*" (10 punti) occorrerebbe aver scritto circa 17 libri attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia, e così via per le altre categorie.

Si badi che allorquando in un bando siano indicati i punteggi massimi per ciascuna categoria come nel caso di specie, la Commissione deve stabilire criteri tali per cui oltre un certo numero di titoli quelli eccedenti non sono presi in considerazione ai fini del punteggio, non fissare dei criteri irrazionali per cui è impossibile *in rerum natura* riuscire a conseguire il massimo punteggio in tutte le categorie prese in considerazione.

Inoltre i punteggi attribuiti ai singoli elementi presi in considerazione sono così infimi da risultare del tutto irrilevanti nella valutazione complessiva, cosicché viene modificata la natura stessa della selezione, che da concorso per titoli ed esami è trasformata in un concorso per soli esami (per cui, come rilevato al motivo n. 1, risulta peraltro rilevante

soltanto la seconda fase del colloquio).

In base agli illogici (ancora una volta) criteri fissati dalla Commissione di fatto nessun candidato può aver raggiunto più di 4 o 5 punti nella valutazione dei titoli, che giova ricordare, invece dovrebbe valere fino a 100 punti.

Né, come pure sostenuto dall'Amministrazione, si tratta di una mera operazione aritmetica che, nell'ambito dell'ampia discrezionalità di cui dispone la Commissione, non si ripercuote sulla valutazione complessiva dei candidati. Infatti, come già precisato, la valutazione dei candidati deve avvenire in duecentesimi e il colloquio viene sempre valutato fino a cento punti, sicché gli infimi punteggi illegittimamente attribuiti ai titoli rendono pressoché irrilevante la valutazione degli stessi ai fini del giudizio complessivo dei candidati.

Anche in questo caso un esempio può essere utile a chiarire il concetto: se un candidato ricevesse 4 punti per i titoli e 73 punti alla prova orale, otterrebbe un punteggio complessivo di 77 punti; se un altro candidato, con molti meno titoli, ottenesse una valutazione alla prova orale di 76 punti, più 2 punti attribuiti ai titoli, la valutazione complessiva di tale secondo candidato sarebbe pari a 78 punti, dunque il secondo candidato sopravanzerebbe il primo nella graduatoria. Ma se al primo candidato fossero assegnati 40 punti per i titoli ed al secondo 20, in maniera ben più aderente alle prescrizioni del bando, sarebbe il primo candidato a sopravanzare nettamente il secondo (113 punti contro 96!).

Risulta evidente, dunque che la Commissione nel fissare i criteri di valutazione dei titoli ha inteso svilire il rilievo degli stessi ai fini della valutazione complessiva dei candidati, in aperta violazione degli articoli 7 e 10 che attribuiscono invece pari importanza e rilevanza ai titoli ed alla prova orale.

Inoltre il criterio individuato dalla Commissione per la valutazione di cui alla lettera f) dell'articolo 7 del bando relativamente al "*giudizio globale sul profilo culturale e professionale*" è sia frutto di un'interpretazione "cervellotica" sia vago ed indefinito, così da lasciare un margine di discrezionalità talmente ampio da sfociare nell'arbitrio. La Commissione, infatti, descrive e definisce tale aspetto del giudizio sui titoli nei seguenti

termini: “Il giudizio globale sul profilo culturale e professionale di cui al capo f) dell’articolo 7 del bando viene individuato dalla norma singolarmente nell’elenco dei titoli e, quindi, non può configurarsi come una valutazione conclusiva e globale degli stessi, perché ne stravolgerebbe il rilievo oggettivo sulla base di considerazioni meramente soggettive; e inoltre comporterebbe un’inammissibile duplicazione del punteggio già in base ai titoli attribuito.

Se ne deve dedurre che il bando ha inteso considerare alla stregua di un titolo autonomo (per così dire di chiusura) risultante dalla valutazione di elementi del curriculum culturale e professionale del candidato che esorbitano dall’ordinaria diligenza del servizio da lui reso. Perché altrimenti il giudizio di cui al capo f) si risolverebbe nell’attribuzione a ciascun candidato di un punteggio straordinario in funzione antagonista dei titoli.

Tali elementi - con esclusione di quelli connessi agli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 24 e 26 dei predetti regolamenti di amministrazione delle Agenzia fiscali, censurati con sentenza del CdS 4641 del 2015 - sono costituiti da attività di particolare rilevanza connessa con la funzione istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e svolta con rilevante positività di risultati e saranno valutati secondo la seguente graduazione:

<i>eccellete</i>	15
<i>ottimo</i>	10
<i>buono</i>	5”

La vaghezza di tale definizione è disarmante; inoltre non si capisce da cosa concretamente la Commissione possa desumere gli elementi su cui fondare il giudizio, né perché debba trattarsi esclusivamente di attività di particolare rilevanza “connessa con la funzione istituzionale dell’Agenzia delle Entrate” e non anche di altri Enti o Amministrazioni pubbliche (attività di Protezione civile ad esempio).

Da quanto trascritto sembra dunque emergere la chiara intenzione della Commissione di riservarsi un elemento di valutazione particolarmente significativo e pesante rispetto agli infimi punteggi attribuiti ai veri e propri titoli curriculari, una sorta di *calculus Minervae*,

da attribuire in maniera arbitraria esclusivamente ad alcuni candidati provenienti dai ruoli dell'Agenzia.

In definitiva, dunque, anche il verbale della Commissione del 10 febbraio 2016 ed il relativo allegato in cui sono fissati i criteri di valutazione dei titoli risultano viziati da eccesso di potere per violazione degli articoli 7 e 10 del bando, nonché per motivazione illogica, incongrua, contraddittoria ed arbitraria. I criteri individuati risultano infatti eccessivamente restrittivi e tali da rendere pressoché irrilevante nel giudizio complessivo la valutazione dei titoli, con la conseguenza di trasformare un concorso per titoli ed esame in un concorso per solo esame. E' rinvenibile dunque nell'operato della Commissione il vizio di eccesso di potere per straripamento dei poteri ad essa attribuiti.

Inoltre il criterio individuato dalla Commissione per esprimere il giudizio globale sul profilo culturale e professionale del candidato [art. 7, lettera e) del bando] risulta assolutamente arbitrario.

Tali vizi hanno avuto una ricaduta diretta sulla Dottoressa Vaccaro, avendone diminuito sensibilmente, se non inficiato in partenza, le *chances* di vittoria, se solo si considera che nella valutazione dei titoli, rispetto ai 100 punti astrattamente disponibili, ha avuto attribuiti soltanto 1,85 punti a fronte dei quasi trenta anni di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria, degli innumerevoli e complessi incarichi svolti con successo, dei corsi di formazione tenuti in qualità di docente, delle commissioni a cui ha partecipato, delle abilitazioni professionali possedute, delle sue pubblicazioni, etc.

Inoltre dall'esame della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente, allegata al verbale n. 31 della I Sottocommissione del 13 aprile 2016, emerge come molti dei titoli prodotti siano stati esclusi dalla valutazione, senza che però sia possibile comprendere le ragioni di tale esclusione. Nel dettaglio:

- 1) gli allegati nn. 2) e 6) della categoria A – Titoli Accademici e di studio,
- 2) nn. da 1) a 6) e da 8) a 10) della categoria B – Titoli di servizio,
- 3) nn. 10) e 11) della categoria C – Incarichi conferiti formalmente da Amministrazioni pubbliche,
- 4) nn. 3) e 5) della categoria D – Pubblicazioni scientifiche ed accademiche e

5) n. 1) della categoria E – Partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro o comitati, risultano “*NON VALUTABILE (cfr. criteri valutazione titoli)*”, dizione utilizzata dalla I Sottocommissione, che però non consente in alcun modo di comprendere quale sia l’effettiva ragione per cui la stessa non ha ritenuto di valutare i titoli in questione, anche attingendo al menzionato verbale della Commissione d’esame del 16 febbraio, in cui appunto sono stati individuati i criteri di valutazione dei titoli.

Ancora gli allegati da 4) a 6) e 8) e 9) della categoria C – incarichi conferiti formalmente da Amministrazioni pubbliche, non sarebbero stati valutati perché “MANCA SOTTOSCRIZIONE” (così nella scheda), ma di quale sottoscrizione si tratti non è dato sapere, atteso che il bando non prescrive al candidato la sottoscrizione dei singoli documenti allegati e tutti i documenti prodotti dalla ricorrente erano in copia fotostatica e non in originale, copie poi dichiarate cumulativamente conformi dalla stessa ricorrente, come da indicazioni del bando (si veda l’articolo 3, comma 7, e l’allegato C del bando, reperibile al link: L’Agenzia - Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)).

Per di più non tutte le Sottocommissioni hanno adottato lo stesso schema per la valutazione dei titoli e seguito gli stessi criteri di valutazione e le medesime modalità di espressione della motivazione. Limitandosi ai verbali resi disponibili dall’Agenzia emerge infatti che la II Sottocommissione nel verbale n. 2 del 22 febbraio 2016 (doc. n. 13) utilizza un modello di scheda diverso, riportando accanto a ciascun titolo la motivazione sintetica circa la rilevanza ed ammissibilità (così ad esempio nella voce B per escludere alcuni titoli prodotti dal candidato Pattarone Roberto è scritto a mano: “n. 2 – 3 – 4 - 5 Non si tratta di reggenza di uffici di livello dirigenziale”; per il candidato Russo Roberto alla voce A, per escludere un’abilitazione professionale prodotta è riportata la seguente motivazione “L’iscrizione all’albo dei giornalisti non viene valutata come titolo in quanto non presuppone una abilitazione professionale”) motivazioni che, seppur sintetiche, consentono di comprendere la ragione dell’esclusione dei titoli prodotti, diversamente dalla motivazione adottata per la ricorrente.

Ancora diversa la scheda utilizzata dalla IV Sottocommissione nella seduta n. 1 del 22

febbraio 2016 (doc. n. 14) e dalla III Sottocommissione nella seduta del 24 febbraio 2016 (doc. n. 15) e ancor meglio intelleggibili le motivazioni in essa espresse per escludere alcuni titoli dal computo del punteggio. Sempre la III Sottocommissione ha cambiato nel corso del tempo la scheda di valutazione, ma non le chiare modalità di espressione della motivazione circa l'esclusione di alcuni titoli (si vedano al riguardo il verbale e le schede della seduta n. 12 del 21 marzo 2106 – doc. n. 16).

In definitiva, anche in concreto la motivazione addotta per escludere alcuni titoli prodotti dalla ricorrente dal computo di quello valutabili risulta incongrua, insufficiente e incomprensibile, priva di specifica indicazione delle ragioni sottese all'esclusione; inoltre dall'esame comparativo delle motivazione espresse dalle altre Sottocommissioni emerge con tutta evidenza un'ingiustificata disparità di trattamento sia per ciò che concerne l'adozione di parametri differenziati di valutazione sia per ciò che concerne le modalità di espressione della valutazione stessa, elementi tutti che inficiano la valutazione de titoli per difetto assoluto di motivazione ed eccesso di potere per sviamento.

Per i suesposti motivi, e per quelli che ci si riserva di esporre nel prosieguo del presente giudizio,

Voglia l'Ecc.mo adito Tribunale Amministrativo Regionale

respinta e/o disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati come testualmente trascritti in epigrafe;
- 2) per l'effetto di quanto richiesto, accertare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente ed il contestuale diritto della ricorrente ad essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso;
- 3) ordinare all'Agenzia di depositare una relazione in cui sono riportati per ciascuna seduta il numero di presenti e quello dei promossi, in modo da consentire di dimostrare che le modifiche della Commissione di luglio e di settembre 2020 hanno comportato un sensibile aumento della percentuale degli idonei rispetto ai presenti;
- 4) sulla base della relazione di cui al punto precedente, dichiarare che il voto ottenuto

dalla Dottoressa Sara Vaccaro, pari a 64,51, equivale al voto minimo necessario ad essere utilmente inserita in graduatoria tra i vincitori;

5) condannare l'amministrazione resistente alle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA e IVA come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si depositano i seguenti documenti:

1. verbale e schede della seduta d'esame del 26 novembre 2019;
2. verbale della Commissione del 10 febbraio 2016 e del relativo allegato;
3. verbale della I Sottocommissione del 13.4.2016 e allegata scheda di valutazione dei titoli della ricorrente;
4. relazione datata 18 giugno 2019;
5. nota del 26 novembre 2018 prot. n. 316054;
6. nota del 18.12.2018 di "presa d'atto" da parte del Presidente della Commissione;
7. avviso del 12.6.2020, prot. n. 233095, modifica dei membri della Commissione;
8. avviso dell'8.7.2020, prot. n. 256962, modifica della Commissione;
9. avviso del 14.9.2020, prot. n. 303002, sostituzione di un membro della Commissione;
10. verbale e schede della seduta d'esame del 25 novembre 2019;
11. verbale e schede della seduta d'esame del 13 novembre 2019;
12. verbale e schede della seduta d'esame del 27 novembre 2019;
13. verbale valutazione titoli II Sottocommissione n. 2 del 22 febbraio 2016;
14. verbale valutazione titoli IV Sottocommissione n. 1 del 22 febbraio 2016;
15. verbale valutazione titoli III Sottocommissione n. 2 del 24 febbraio 2016;
16. verbale valutazione titoli III Sottocommissione n. 12 del 21 marzo 2106.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 si dichiara che per il presente ricorso per motivi aggiunti è dovuto un contributo unificato pari ad € 300,00.

Con osservanza.

Roma, lì 23 marzo 2021

Avvocato Agnese Casillo